

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014 -2020.
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 1287 final del 26.02.2018.

Avviso pubblico concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dalla MISURA 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Sottomisura 3.2 — Intervento 3.2.1 - Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno.

Art. 1
(Finalità)

La Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria, intende favorire a livello regionale la qualificazione delle produzioni e la loro valorizzazione sul mercato. Con la misura si intende incentivare gli agricoltori Umbri a riconvertire le produzioni indifferenziate in produzioni di qualità riconosciuta e riconoscibile sul mercato.

1.1 Finalità della Sottomisura 3.2 - Intervento 3.2.1

La sottomisura si pone come obiettivo di rendere competitivi i prodotti di qualità generando un accrescimento del valore aggiunto di tali produzioni, così da motivare un numero sempre maggiore di produttori ad intraprendere percorsi di qualità aderendo ai relativi regimi. Per differenziare le produzioni di qualità da quelle ordinarie sono necessarie efficaci azioni di informazione e promozione per far acquisire ai consumatori specifiche ed esaurienti conoscenze in merito ai pregi e alle caratteristiche di tali produzioni. Acquisendo tali conoscenze i consumatori possono scegliere consapevolmente i prodotti da acquistare, favorendo l'aumento della propensione al consumo di prodotti di qualità. L'attenzione dei consumatori ai prodotti di qualità permette ai produttori di acquisire quote di mercato sempre maggiori, ed è la chiave per accrescere il valore aggiunto. Questa strategia passa attraverso la realizzazione di attività di informazione e promozione nel mercato interno da parte di associazioni di produttori che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013, purché rispettino i criteri di cui al punto (b) (i), (ii), (iii) e (iv) dello stesso articolo.

Obiettivi:

- valorizzare i prodotti rientranti nei regimi di qualità;
- promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori riguardo le caratteristiche qualitative dei singoli prodotti;
- informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei regimi di qualità applicati;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- promuovere nelle scuole e più in generale verso i giovani, una maggiore sensibilità circa il consumo delle produzioni di qualità di cui alla presente sottomisura;
- mettere in luce le caratteristiche e i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità e le caratteristiche intrinseche, quelle specifiche dei metodi di produzione agricola dell'Unione soprattutto in termini di autenticità etichettatura e rintracciabilità.

Art. 2
(Modalità operative)

Le presenti Disposizioni definiscono il quadro generale di intervento sotto il profilo gestionale dettando, al contempo, la disciplina applicativa.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 325 del 30 aprile 2020, tutte le procedure di selezione e gestione riferite alla Misura 3 — Sottomisura 3.2 sono poste in capo al Servizio sistema di conoscenza e di innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale. Le erogazioni ai beneficiari saranno effettuate dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

La Sottomisura sostiene **le associazioni dei produttori agricoli** che aderiscono ai regimi di qualità riconosciuti nel definire ed attuare le strategie promozionali che permettano di promuovere in forma collettiva i prodotti di qualità certificata. Le strategie promozionali proposte dalle associazioni devono coprire un arco temporale di 1 anno, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

La selezione avviene sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza - DGR 840 del 28/06/2019 - Criteri di selezione - Nuovo testo coordinato.

Le domande presentate che possiedono i necessari requisiti e che superano la soglia minima di 30 punti vengono ammesse a beneficiare del sostegno, sulla base di apposita graduatoria.

Art. 3 **(Normativa di riferimento)**

- Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
- Il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); COD. PRATICA: 2020-001-506 segue atto n. 692 del 05/08/2020 5
- Il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra in Regolamento 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che definisce un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo); • Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Titolo IV - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- DGR n. 1018 del 04/11/2020 recante "PSR per l'Umbria 2014-2020 - Accelerazione impegni per l' utilizzo delle risorse finanziarie disponibili"
- DGR n. 820 del 01/09/2021 recante "Estensione del PSR per l'Umbria per il 2021 e 2022. Riparto risorse finanziarie assegnate al programma".

Art. 4 (Presentazione delle domande)

Le domande vanno compilate utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN. Una volta generata la domanda nell'ambito del SIAN, copia della stessa debitamente firmata, unitamente alle documentazioni pertinenti, vanno inviate alla regione alla regione tramite PEC all'indirizzo: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

Ogni associazione potrà presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando. Le domande di sostegno e di pagamento, compilate verranno considerate regolarmente prodotte se complete di tutta la documentazione elencata per ogni specifica fase di selezione e liquidazione.

Le domande presentate incomplete o che necessitino di regolarizzazione potranno essere prese in considerazione esclusivamente se tale regolarizzazione avviene entro i termini indicati nella richiesta di integrazione. Il tardivo o mancato invio della documentazione tecnico amministrativa, ovvero l'omessa regolarizzazione della documentazione entro tali termini comporta l'esclusione della domanda.

Le associazioni che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda di aiuto completa di tutti i suoi allegati, al più tardi entro **90 giorni dalla pubblicazione** dal presente avviso pubblico.

Le associazioni ammesse, se non ancora costituite con propria personalità giuridica e fiscale, hanno 60 giorni di tempo, che decorrono dalla data di comunicazione dell'ammissione, per procedere alla costituzione e rilasciare la domanda di cambio beneficiario, per il subentro come titolare della domanda di aiuto presentata dal capofila. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della domanda.

Art.5 (Definizioni)

5.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITA'

Ai fini del presente avviso pubblico sono considerati agricoltori attivi quelli in possesso di partita IVA con codice d'attività ATECO2007¹ prevalente agricolo ed iscritte alla CCIA che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 così come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.2- SISTEMI DI QUALITÀ

Ai fini del presente avviso pubblico ed ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013,

¹ <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

sono ammessi le associazioni di produttori che per le azioni di promozione di uno o più produzioni certificate ai sensi dei seguenti sistemi di qualità:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 (prodotti agroalimentari DOP/IGP, indicazione facoltativa - prodotto di montagna)
- Reg. (UE) n. 1308/2013 – parte II titolo II capo I, sezione 2 (Vini DOC/DOCG/IGT)
- Reg. (CE) 834/2007 (Agricoltura Biologica)
- Reg. (CE) 160/91 e reg. (UE) n. 251/2014 (Vini aromatizzati)
- Reg. (CE) n. 110/2008 (Bevande spiritose Indicazioni geografiche)

b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato Italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art.16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1305/2013

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzione-integrata>); il regime SQNPI è ammesso a condizione che riguardi la certificazione dell'intero processo produttivo (Scopo: Marchio SQNPI e Conformità agro-climatico-ambientale) e non si arresti alla conformità agro-climatico-ambientale.

- SQNZ, sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, istituito con (Decreto n. 4337/2011 del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/2011, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE)

c.) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013: sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013 relativamente ai sistemi di certificazione volontaria conformi al Reg CE n 1760/2000 così come modificato dal Reg. CE n 653/2014, per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine

5.3 – ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Ai fini della presente sottomisura sono considerate ammissibili al sostegno le associazioni costituite tra agricoltori in attività che aderiscono ad almeno uno dei sistemi di qualità descritti al paragrafo 5.2.

Atteso che la Sottomisura intende promuovere le produzioni di qualità riconosciute, non possono accedere agli aiuti associazioni che non garantiscono un'ampia rappresentanza delle produzioni di qualità per le quali si può riconoscere il sostegno. La rappresentatività delle produzioni di qualità è garantita dall'essere **un Consorzio di Tutela riconosciuto dal MIPAAF** o dall'essere un'associazione a cui aderisce uno o più Consorzi di Tutela riconosciuti. Per le produzioni di qualità per le quali non esiste un consorzio di tutela, la rappresentatività è legata al numero minimo di produttori associati pari o superiore al 10% dei produttori aderenti allo specifico regime di qualità.

Ai fini del calcolo del numero minimo, vengono considerati come unico associato le aziende detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali tale soggetto esercita il controllo. Sono, inoltre, considerate come un unico soggetto le imprese detenute e/o controllate da titolari tra i quali vi sia un rapporto di parentela entro il secondo grado².

art. 6 (Eleggibilità e congruità della spesa)

² A titolo di esempio, se l'associazione fosse esclusivamente composta da aziende di cui le quote di controllo sono detenute dal medesimo soggetto non si avrebbe un'associazione di più produttori ma verrebbe considerata come singolo soggetto non potendo, in quanto tale, beneficiare degli aiuti previsti dalla Sottomisura. Alla stessa stregua, l'associazione di aziende detenute da soggetti con un vincolo di parentela entro il secondo grado verrebbe considerata come singolo soggetto non potendo, in quanto tale, beneficiare degli aiuti previsti dalla Sottomisura.

6.1 – Eleggibilità della spesa

Ai sensi del presente avviso sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dall'associazione di produttori successivamente alla presentazione della domanda di sostegno se l'associazione è già costituita. Se la domanda di sostegno è presentata dal capofila di associazione non ancora costituita l'eleggibilità decorre dalla domanda di cambio beneficiario presentata dall'associazione dopo la costituzione. Le spese propedeutiche alla presentazione della domanda³ sono eleggibili anche se sostenute precedentemente.

6.2– Congruità della spesa

Per valutare la congruità di tutte le spese per acquisto di beni e servizi, l'associazione di produttori deve dimostrare di aver effettuato una selezione acquisendo almeno tre offerte da soggetti tra loro in concorrenza, con obbligo di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa.

I preventivi dovranno essere acquisiti attraverso il portale SIAN secondo la nuova procedura implementata da AGEA.

I preventivi acquisiti dovranno essere confrontabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato forniti da fornitori diversi, firmati, datati, presentati su carta intestata, e dovranno riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura.

Per la redazione del progetto di promozione e la sua realizzazione, l'associazione di produttori può avvalersi di personale dipendente inquadrato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato. Le risorse umane acquisite mediante contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato o determinato sono trattate come consulenze e non sono ammissibili come costi del personale. Non è ammissibile al sostegno il costo del personale inquadrato, ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., come dipendente pubblico.

I costi relativi al personale dipendente impiegato direttamente nelle attività relative all'intervento finanziato vengono riconosciuti in funzione delle ore in cui è impiegato nel progetto. Il costo orario ammissibile è calcolato con un costo medio orario, definito ai sensi dell'art. 68 secondo comma del Reg. (UE) n. 1303/2013, dividendo per 1.720 i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, come certificati dalle tabelle Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (fonte sito <https://www.cnel.it/Comunicazione/Attività-del-Cnel/Mercato-del-Lavoro-Attiva>) per i principali settori produttivi e come riportati nella seguente tabella:

Categorie contrattuali	(a) Retribuzione contrattuale	(b) Oneri sociali	(c) = 1+(b)/(a) Coefficiente moltiplicatore)	(d) = (a)+(b) Retribuzione lorda	(e)=(d)/1720 Costo orario
Operai o coadiuvanti famigliari settore agricolo e forestale	17.567,00 €	3.847,17 €	1,219	21.414,17 €	12,45 €
Quadri, impiegati o titolari settore agricolo e forestale	25.541,00 €	5.593,48 €	1,219	31.134,48 €	18,10 €
Operai industria alimentare	25.215,00 €	6.984,56 €	1,277	32.199,56 €	18,72 €

³ Per spese propedeutiche si intendono le spese generali, amministrative e tecniche, necessarie alla preparazione della domanda, oltre ai costi amministrativi e notarili per la costituzione del partenariato.

Quadri, impiegati industria alimentare	32.033,00 €	8.873,14 €	1,277	40.906,14 €	23,78 €
Operai altre attività industriali	23.925,00 €	6.627,23 €	1,277	30.552,23 €	17,76 €
Quadri, impiegati altre attività industriali	29.080,00 €	8.055,16 €	1,277	37.135,16 €	21,59 €
Operai del settore dei servizi	21.971,00 €	5.756,40 €	1,262	27.727,40 €	16,12 €
Quadri, impiegati del settore dei servizi	27.457,00 €	7.193,73 €	1,262	34.650,73 €	20,15 €

I costi orari medi di cui alle tabelle, in quanto costi semplificati così come definiti dal richiamato art. 68 secondo comma del Reg. (UE) n. 1303/2013 debbono essere utilizzati ai fini del calcolo del costo della manodopera e vengono riconosciuti eleggibili alle seguenti condizioni:

- tutti i dipendenti devono essere stati assunti **con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato**, la spesa è riconoscibile dalla data di assunzione e sino alla risoluzione del contratto;
- il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi;
- per il solo settore agricolo, oltre al costo dei dipendenti può essere riconosciuto il costo medio orario determinato in tabella anche per titolari o coadiuvanti famigliari a condizione che risultino iscritti all'INPS ed in regola con il versamento dei relativi oneri sociali e assicurativi.

A rendiconto, con esclusione dei titolari e coadiuvanti di aziende agricole, il cui costo sarà riconosciuto sulla base dei valori orari indicati in tabella, per tutti gli altri, dipendenti, ai fini del costo orario da riconoscere farà fede la retribuzione annua dichiarata ai fini della contribuzione INPS. Se tale somma è maggiore dell'importo indicato in tabella nella prima colonna, il contributo liquidato sarà calcolato secondo i valori indicati in tabella. Qualora la retribuzione annua dichiarata ai fini della contribuzione INPS sia inferiore a quella indicata alla prima colonna della tabella, il costo orario ammissibile sarà ricalcolato prendendo la retribuzione annua dichiarata ai fini della contribuzione INPS, maggiorata degli oneri sociali come indicati in tabella, diviso per 1720⁴.

La congruità di tutte le spese per servizi di consulenza deve essere dimostrata acquisendo, preventivamente all'affidamento del servizio, almeno tre offerte da soggetti tra loro in concorrenza con obbligo di scegliere l'offerta economicamente inferiore.

I costi per nolo di macchine⁵ o attrezzature da utilizzare per la realizzazione del progetto di

⁴ - Al fine di meglio chiarire le modalità di calcolo si forniscono i seguenti esempi: un operaio agricolo si prevede venga utilizzato per 50 ore in una delle attività del progetto e quindi in sede di previsione progettuale il costo sarà 50 h x 12,45 €/h = 622,50 €. A rendiconto, se per il medesimo operaio risulta dichiarato un importo ai fini della contribuzione INPS superiore a 17.567,00 € per l'anno in cui è stata svolta l'attività, l'importo riconosciuto sarà pari al numero di ore effettivamente dedicate al progetto, per ipotesi le 50 previste, moltiplicate per 12,45 €/h, per un totale di 622,50 €, come preventivato. Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo della retribuzione dichiarata ai fini INPS sia inferiore a 17.567,00 €, ad esempio pari a 16.500 Euro, la somma riconosciuta a rendiconto sarà calcolata moltiplicando tale importo dichiarato ai fini INPS per il coefficiente di riferimento riportato nella colonna "c" della tabella (in questo caso pari a 1,219). In pratica, l'importo verrà così determinato: (16.500 € x 1,219) / 1.720 h] x 50 h = (20.113,5 € / 1720 h) x 50 h = 11,69 €/h x 50 h = 584,69 €

⁵ Escluse veicoli per il trasporto di persone, cose o ad uso promiscuo.

promozione sono riconosciuti congrui se, preventivamente all'affidamento del servizio, vengono acquisite almeno tre offerte confrontabili da soggetti tra loro in concorrenza con obbligo di scegliere l'offerta economicamente inferiore.

Per la congruità delle spese di trasferta valgono le seguenti condizioni:

- Per essere rimborsata la trasferta deve prolungarsi per almeno 6 ore in località distanti più di 10 km dal confine del Comune in cui è dislocata la sede dell'Associazione o del partner, quando le spese si riferiscono ad un dipendente del partner.
- Per le trasferte in località distanti non oltre 80 km dalla sede non è previsto il rimborso di pernottamenti.
- Fermo restando quanto indicato al primo trattino in ordine alla distanza, anche per le missioni di durata inferiore alle 6 ore è previsto il rimborso delle spese di trasporto.

Le spese di trasporto vengono riconosciute per l'utilizzo di un mezzo di trasporto ordinario. Sono considerati ordinari i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, bus urbani, bus extraurbani, metropolitane, etc.). I costi dei biglietti aerei vanno quantificati facendo ricorso a ricerche di mercato attraverso i comuni motori di ricerca (edreams, expedia ecc.) da effettuarsi all'epoca della prenotazione. Indipendentemente dalla scelta, vengono riconosciute come ammissibili le tariffe minori tra quelle risultanti dalla ricerca per la classe economy. Oltre alla documentazione fiscale, scontrino, fattura, pagamento online, dovrà essere prodotta copia del biglietto e, per i viaggi aerei, delle carte d'imbarco.

Non sono rimborsabili i costi per i taxi urbani ed extraurbani ed i veicoli a noleggio, fatte salve le seguenti eccezioni:

- se la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea;
- se nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa.

Per le trasferte con mezzi diversi da quelli di cui ai punti che precedono (con mezzo dell'associazione o del soggetto partner), se effettuate in località servite da mezzi di trasporto ordinario, è previsto il rimborso dei costi del biglietto del/dei mezzi di trasporto ordinari che si sarebbero potuti utilizzare. Il rimborso chilometrico del mezzo proprio è ammissibile alle seguenti condizioni:

- se la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea;
- se nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa.

Il rimborso chilometrico del mezzo dell'associazione o del soggetto partner è calcolato nei limiti di cui all'art. 33 del decreto-legge 23/2/1995 n. 41 (convertito con legge 22/3/1995 n. 85), per un importo pari ad Euro 0,314 a Km. Ai fini del calcolo della distanza percorsa i chilometri vengono considerati dalla sede del capofila o del soggetto partner alla sede di missione come conteggiati da programmi di navigazione GPS, quali Google Maps o simili, prendendo il percorso di minor lunghezza proposto dal programma.

Le spese per la consumazione di pasti vengono riconosciute solo per trasferte di durata superiore alle 6 ore nei limiti di 22,26 Euro a pasto, se la spesa documentata è superiore, o nei limiti della spesa documentata se inferiore. Nel caso di trasferte di durata inferiore a dodici ore, è previsto il rimborso di un pasto; per durate superiori è previsto il rimborso di due pasti con la soglia giornaliera di 44,52 Euro, se la spesa documentata è superiore, o nei limiti della spesa documentata se inferiore. La spesa viene riconosciuta soltanto dietro presentazione di idonea documentazione fiscale (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale). In caso di fatture rilasciate per più persone cumulativamente, nel calcolo per il rimborso si terrà conto del numero delle persone indicate e si provvederà al rimborso del costo medio per persona.

Per le spese di pernottamento il rimborso è riconosciuto per strutture fino a tre stelle. I costi di pernottamento vanno calcolati facendo ricorso a ricerche di mercato attraverso i comuni motori di ricerca (edreams, expedia ecc.) da effettuarsi all'epoca della prenotazione. Indipendentemente dalla scelta, vengono riconosciute come ammissibili le tariffe minori tra quelle risultanti dalla ricerca per le strutture a tre stelle. Le spese di alloggio devono essere documentate mediante fattura o scontrino fiscale rilasciati dalla struttura ricettiva. Qualora venga presentata una fattura o scontrino fiscale che

includa l'alloggio di altra persona, estranea al progetto, la relativa spesa viene rimborsata per la metà. Non è ammesso il rimborso per pernottamento in strutture diverse da quelle adibite ad attività ricettive.

6.3– Conflitti d'interesse

Non sono in nessun caso ammissibili spese sostenute dall'associazione o dal partner per acquisto di beni e servizi forniti da altri partner, da persone fisiche dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partner.

Non sono ammissibili spese per consulenze fornite da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni di soggetti partner o da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni da altri soggetti detenuti e/o controllati da soggetti partner a qualsiasi titolo.

6.4 – Norme e limitazioni del messaggio promozionale

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1144/2014 e di quanto specificato nella scheda di Misura, le azioni di promozione non sono orientate in funzione dell'origine o di marchi commerciali. Tutte le azioni di promozione finanziate ai sensi del presente avviso pubblico debbono attenersi a quanto stabilito dalle norme comunitarie in materia e, nello specifico, rispettare le limitazioni e condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1831/2015, prima e seconda sezione.

Le attività di promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia secondaria rispetto al messaggio principale.

Le attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.

Inoltre, qualora l'informazione trasmessa da un programma di promozione riguardi l'impatto sulla salute la stessa deve attenersi a quanto previsto dall'art. 3 punto 2 lettera a) del Reg. (UE) n. 1829/2015.

Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette **attraverso la stampa di materiale informativo, lo stesso deve recare un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e relativamente al rischio di abuso di alcol (L. n. 125/2001 D. lgs. N. 15872012 e L. 189/2012).**

Al fine di consentire la verifica del rispetto di tali condizioni e limitazioni, le associazioni beneficiarie sono tenute a documentare ed a fornire copia di tutto il materiale promozionale oggetto del sostegno nonché accurata documentazione fotografica e filmografica delle azioni di promozione svolte. Tale materiale costituisce documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di pagamento dello stato di avanzamento o del saldo. Nessuna spesa può essere riconosciuta in assenza di documentazione idonea a verificare il rispetto delle norme e condizioni di cui alle richiamate regolamentazioni.

Art.7

(Documentazione della spesa)

Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente intestata all'associazione dei produttori beneficiaria e dalla stessa debitamente pagata con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico è disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre il

file PDF dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.

b) nel caso il conto corrente sia un conto corrente postale sono ammissibili:

- bollettino postale, effettuato tramite conto corrente postale dedicato, documentato dalla copia della ricevuta del bollettino. Nello spazio della causale, devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- vaglia postale, documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa da cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) con assegni a condizione che venga prodotto, unitamente alla copia dell'assegno, copia dell'estratto conto bancario vistata dall'istituto di credito dalla quale risulti l'effettivo incasso del medesimo;

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- a) i pagamenti regolati per contanti;
- b) i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Art. 8 (Condizioni e limitazioni)

CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ

Le domande di sostegno e pagamento sono ricevibili qualora rispettino i seguenti requisiti:

- termini di presentazione stabiliti dal presente avviso;
- compilazione e rilascio attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario o del legale rappresentante.

A norma dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e s.m.i., le domande possono essere firmate con firma digitale ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Ai fini della ricevibilità della domanda il beneficiario deve, inoltre, **aver costituito e aggiornato** il Fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR n. 503/1999, secondo le modalità e le regole definite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

8.1- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Essere un consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF o un'associazione di produttori comprendente agricoltori in attività, come definiti al paragrafo 5.3, aderenti a uno o più sistemi di qualità descritti al paragrafo 5.2, che associ almeno un consorzio di tutela o, qualora non esista il consorzio, associ almeno il 10% dei produttori iscritti al regime di qualità riconosciuto. Gli agricoltori che aderiscono al consorzio o all'associazione debbono essere presenti sul territorio regionale con proprie unità produttive⁶.

8.2 - ZONE D'INTERVENTO

L'attività di promozione delle produzioni agricole assoggettate a sistemi di qualità descritti al paragrafo 5.2 può essere svolta in tutti i paesi dell'Unione Europea.

⁶ Ai fini dell'individuazione dell'ubicazione delle unità produttive fa fede quanto riportato nella visura camerale.

Ai sensi dell'art. 70 (2) del Reg. UE n. 1303/2013 le azioni di promozione possono avere luogo anche fuori dall'area del programma alle seguenti condizioni:

- le aziende dei produttori associati abbiano sede legale nelle aree rurali di intervento del programma, ad esclusione dei centri urbani di Perugia e Terni, e le produzioni di qualità oggetto di promozione avvengano nelle aree di intervento del programma;
- l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma, ed in particolare nei centri urbani di Perugia e Terni, non superi il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma.

8.3 - BENEFICIARI

Consorzi di tutela riconosciuti dal MIPAAF o associazioni di produttori comprendenti agricoltori in attività, come definiti al paragrafo 4.1, aderenti ai uno o più sistemi di qualità descritti al paragrafo 5.3, che associno almeno un consorzio di tutela o, qualora non esista il consorzio, associno almeno il 10% dei produttori iscritti al regime di qualità riconosciuto.

Le associazioni non ancora costituite con propria personalità giuridica e fiscale hanno 60 giorni di tempo, che decorrono dalla data di comunicazione dell'ammissione, per procedere alla costituzione.

8.4 ULTERIORI CONDIZIONI

La programmazione di interventi che garantiscono una presenza costante sui mercati di riferimento è l'unico modo per garantire un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche dedicate alla Sottomisura. Sulla base dell'esperienza maturata dai potenziali beneficiari, alle associazioni di produttori viene richiesto uno sforzo di programmazione che delinei un progetto promozionale articolato su una annualità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2023 per l'eleggibilità della spesa da rendicontare entro il 30 giugno.

Art.9

(Criteri di selezione)

I progetti di promozione presentati dalle associazioni di produttori vengono selezionati sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e ratificati con DGR 840 del 28/06/2019 - Criteri di selezione - Nuovo testo coordinato.

Al fine di garantire una adeguata qualità dei progetti, i progetti presentati saranno considerati finanziabili esclusivamente se raggiungono un punteggio minimo superiore a 30 punti.

Criteri di selezione	Punteggio	
	Parametro	Punteggio
Pertinenza e coerenza rispetto alla sottomisura: fino a un massimo di 15 punti		
Finalità delle azioni messe in atto in funzione dei costi delle azioni proposte. Per interventi che prevedono più azioni viene attribuita la somma di punteggi che non può, comunque, eccedere il punteggio massimo previsto di 15 punti.	rivolte ai consumatori	7 punti almeno il 50% dei costi
	rivolte agli operatori economici	5 punti almeno il 25% dei costi
	rivolte ai distributori	3 punti almeno il 25% dei costi
	nelle scuole	2 punti almeno il 25% dei costi
Qualità dell'operazione proposta: fino a un massimo di 15 punti		
Criteri di selezione	Parametro	Punteggio

Sistemi di qualità per i quali si attivano le azioni di informazione e/opromozione.		<ul style="list-style-type: none"> - combinazione di più sistemi di qualità tra quelli riconosciuti punti 15; - sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'art. 16, par. 1, lettera a) punti 10; - sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art. 16, par.1, lettera b) punti 4; - sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale di cui all'art.16, par.1, lettera c) punti 2.
Coerenza programma con l'obiettivo trasversale innovazione: fino ad un massimo di 10 punti		
Associazioni che attivano azioni di informazione e/o promozione per prodotti i cui sistemi di qualità siano stati introdotti da meno di 2 anni ⁷		
Rilevanza del settore d'intervento: fino ad un massimo 20 punti		
Si applicano alle azioni di informazione e/o promozione che riguardano prodotti o processi che interessano i settori indicati. Per certificazioni che riguardano più settori viene attribuita la somma di punteggi che non può, comunque, eccedere il punteggio massimo previsto di 10 punti.	Vitivinicolo	20
	Zootecnia	15
	Olio di oliva	10
	Ortofrutta	7
	Altro ⁸	5
Targeting localizzativo: fino ad un massimo di 10 punti		
Localizzazione delle aziende componenti l'associazione ⁹	Aziende aderenti ricadenti in prevalenza in aree soggette a vincoli naturali e zone ZVN	10
	Aziende aderenti ricadenti in prevalenza in aree interne	7
	Aziende aderenti ricadenti in prevalenza in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	5
	Aziende aderenti ricadenti in prevalenza in aree rurali intermedie	2
Rilevanza del soggetto associativo in termini di produzione rappresentata: fino a un massimo di 30 punti		
Rappresentatività dell'associazione rispetto alle produzioni per le quali si attivano le azioni di informazione e/o promozione	Percentuale di produzione regionale rappresentata dall'associazione	30 punti almeno il 50%

10.1 -COSTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per le attività di informazione e

⁷ Solo per i nuovi sistemi di certificazione riconosciuti dalla amministrazione pubblica competente nei due anni solari precedenti la presentazione della domanda

⁸ Leguminose e cereali

⁹ Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considerano le sedi legali delle aziende o, qualora la sede legale sia fuori regione, l'ubicazione dell'unità produttiva indicata nella visura camerale. Il punteggio viene attribuito quando la metà più uno delle aziende associate ricade nell'area

promozione, di seguito elencate:

- a. Ricerche di mercato e pianificazione di campagne promozionali
- b. Attività pubblicitarie
- c. Organizzazione e partecipazione a fiere e mostre
- d. Attività informativa e di comunicazione
- e. Attività di promozione presso i canali HORECA (Hotellerie-Restaurant-Catering)
- f. Costi per i prodotti da destinare alla degustazione gratuita negli eventi di cui ai punti che precedono (quando trattasi di contributi in natura sono ammissibili a condizione che venga rispettato quanto previsto all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013) nel limite del 10% dell'operazione ammessa al sostegno esclusivamente per le aziende agricole come definite all'art. 5 paragrafo 5.1 del presente avviso
- g. costi per personale utilizzato per le attività del progetto di promozione, sia dipendente dell'associazione che dipendente di soggetti partner, esclusivamente per la quota parte di ore lavoro dedicata al progetto, sempre che tale apporto sia preventivamente inserito nelle attività del progetto di cui all'allegato B al presente avviso
- h. Spese generali ammesse nel limite del 6% dell'operazione ammessa al sostegno.

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. Per i costi del personale non è previsto il rimborso dell'IRAP.

10.2- INTENSITÀ E LIMITI DELL'AIUTO

L'aiuto è pari al 70% dei costi ammissibili.

10.3- ULTERIORI CONDIZIONI

Le attività di promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni determinate. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia secondaria rispetto al messaggio principale.

Le attività legate alla promozione dei marchi commerciali non sono ammissibili al sostegno.

Per quanto riguarda le attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre bevande alcoliche protette, deve essere fatto un chiaro riferimento ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e relativamente al rischio di abuso di alcol.

Art. 11 (Impegni)

Oltre al rispetto degli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme Comunitarie, Nazionali e Regionali il proponente s'impegna:

- a realizzare azioni di informazione e promozione aventi per oggetto uno o più prodotti appartenenti a regimi di qualità ammissibili al sostegno elencati nel paragrafo 5.2 attraverso un progetto di durata annuale;
- a fare sì che le azioni sovvenzionate richiamino l'attenzione sulle caratteristiche o vantaggi dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i metodi di produzione specifici, il benessere degli animali ed il rispetto dell'ambiente derivanti dai sistemi di qualità elencati nel paragrafo 5.2,
- a non svolgere attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale e/o tese ad incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dall'Unione o da indicazioni geografiche nazionali e denominazione di origine e di qualità, vini o bevande alcoliche protette e prodotte in regioni determinate;
- a fare chiaro riferimento, per le attività di informazione e promozione per i vini tutelati e altre

bevande alcoliche protette, ai requisiti di legge e regolamentari vigenti in materia di consumo responsabile di queste bevande alcoliche e relativamente al rischio di abuso di alcol;

- a raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi;
- ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivante dall'inosservanza dei termini e condizioni di cui agli artt. 3, 11.1 e 11.2 del presente avviso.

Art 12 **(Domande e documentazione)**

12.1 – Domande di sostegno

Entro il termine di cui all'art. 4 del presente avviso, l'associazione, o il capofila per le associazioni non ancora costituite, compila la domanda di sostegno utilizzando la procedura messa a disposizione dell'Organismo Pagatore AGEA nell'ambito del SIAN e, una volta generate nell'ambito del SIAN, copia della domanda SIAN debitamente firmata, unitamente alle documentazioni pertinenti, va inviata alla regione tramite PEC all'indirizzo: direzionearicoltura.regione@postacert.umbria.it.

Entro il termine 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità del progetto, le associazioni non ancora costituite procedono alla costituzione e rilasciare sul portale SIAN la domanda di cambio beneficiario, per il subentro come titolare della domanda di aiuto presentata dal capofila.

12.1.1- Documentazione domanda di aiuto

Il proponente, unitamente alla domanda di sostegno debitamente firmata accompagnata dal documento d'identità, deve inviare la seguente documentazione in formato digitale:

- a) atto costitutivo e statuto dell'associazione dei produttori;
- b) se non previsto nell'atto costitutivo, delibera dell'assemblea dei soci dell'associazione che impegna gli associati ad elaborare e realizzare il progetto di promozione qualora ammesso a finanziamento con l'impegno esplicito degli associati a versare all'associazione la quota necessaria ad anticipare le spese di realizzazione del programma, oltre all'impegno dell'associazione a rimborsare gli associati della quota corrispondente al contributo pubblico una volta liquidato dall'Organismo Pagatore;
- c) certificato sostitutivo o visura della C.C.I.A.A. dell'associazione e di tutte le imprese associate;
- d) scheda tecnica di progetto compilata utilizzando il modello B allegato al presente avviso contenete, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - descrizione dettagliata delle attività previste;
 - quadro riepilogativo delle spese che si prevede di sostenere;
 - cronoprogramma dei tempi per la realizzazione del progetto promozionale con indicazione delle iniziative che si intendono realizzare e delle spese che si prevedono di sostenere per l'anno di durata del progetto;
- e) dichiarazione di impegno compilata utilizzando l'allegato C al presente avviso.

12.2– Domande di pagamento

L'associazione è tenuta a presentare, entro il 30 giugno 2024, la domanda di pagamento a SALDO rendicontando la spesa sostenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Al fine di garantire l'efficiente utilizzo dei fondi comunitari allocati, la realizzazione del progetto e rendicontazione della spesa deve rispettare il cronoprogramma allegato alla domanda di aiuti.

Le domande di pagamento del saldo sono considerate prodotte nei termini se corredate di tutta la documentazione di cui al paragrafo 12.2.1 del presente avviso. Le domande incomplete, qualora non completate entro il termine, saranno considerate come non rendicontate entro i termini.

Analogamente a quanto previsto per le domande non rendicontate entro i termini, lo stanziamento viene accertato come economia ed impiegato per finanziare eventuali domande ammissibili ma non finanziate.

Nel caso in cui, a seguito delle riallocazioni di cui ai punti che precedono, residuino ancora fondi non utilizzati, al fine di evitare il disimpegno dei medesimi, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di utilizzare tali somme ripartendole, prioritariamente, tra le domande incomplete, purché le stesse siano state, nel frattempo completate, e nel caso di ulteriori residui, tra le domande rendicontate oltre i termini, sempre che, anche queste, risultino completate e conformi.

12.2.1– Documentazione domanda di pagamento Stato avanzamento e saldo

Il beneficiario deve inviare tramite PEC all'indirizzo: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, unitamente alla domanda di pagamento debitamente firmata e accompagnata dal documento d'identità, le seguenti documentazioni in formato digitale:

- a. quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata utilizzando l'apposito file Excel allegato D1 al presente avviso e riepilogate nella relazione sullo stato di attuazione allegato D al presente avviso;
- b. copia delle documentazioni di cui all'art. 6 paragrafo 6.2 del presente avviso ai fini della determinazione della congruità della spesa;
- c. copia delle fatture o documentazione fiscale equivalente, debitamente quietanzate accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale¹⁰. Ai sensi della DGR 1253/2020 le fatture prive di CUP o di indicazione equipollente (Tipologia di Intervento e n. domanda), non saranno considerate ammissibili;
- d. copia delle documentazioni dei pagamenti rilasciata dall'istituto di credito con indicazione della pertinente fattura;
- e. copia dei contratti del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato;
- f. copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nel progetto documentata da apposito timesheet;
- g. copia del bilancio dell'anno solare cui si riferisce la domanda di pagamento;
- h. copia di tutto il materiale promozionale oggetto della rendicontazione nonché accurata documentazione fotografica e filmografica delle azioni di promozione rendicontate;
- i. in caso di varianti nelle attività realizzate, la revisione della scheda tecnica di progetto compilata, utilizzando il modello B allegato al presente avviso, con evidenziate tutte le variazioni rispetto alla precedente scheda tecnica allegata al progetto.

CAPITOLO II Disposizioni finali

Art. 13 (Procedimento)


Per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura il Dirigente del Servizio Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale, Responsabile di misura individua nel Responsabile della **Sezione Interventi di innovazione, ricerca,**

¹⁰ Le fatture da produrre a rendiconto debbono contenere esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione degli interventi per i quali si richiede il sostegno. Fatture e/o documenti giustificativi dei pagamenti che includano, anche parzialmente, spese diverse da quelle oggetto dell'intervento ammissibile al sostegno non saranno prese in considerazione.

promozione e sostegno alla cooperazione come responsabile del procedimento.

Le fasi del procedimento vengono individuate come segue:

- 1) Raccolta domande
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo
- 3) Ammissione/diniego
- 4) Acquisizione domande di pagamento e istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento
- 5) Predisposizione ed invio elenco di liquidazione
- 6) Pagamento



Responsabilità per le fasi 1 e 2:

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAN. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore di grado superiore.

Il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria che redige la lista di controllo (check list) relativa a ciascuna pratica assegnata, esprimendo il parere in ordine:

- alla verifica della regolarità e completezza formale e documentale della domanda e delle documentazioni allegate;
- alla verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari all'istruttoria, al monitoraggio, al controllo e di tutti gli ulteriori elementi informativi, di supporto e gestione.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

L'istruttori si conclude proponendo al responsabile di Misura la ricevibilità/ammissibilità o

irricevibilità/inammissibilità della domanda.

Responsabilità per la fase 3:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande ricevibili e quindi ammesse o irricevibili.

Gli atti adottati vengono notificati, tramite PEC, ad ogni beneficiario. Per i beneficiari le cui domande di aiuto risultano ricevibili viene, inoltre, inviato il nulla-osta sottoscritto dal Responsabile di misura nel quale vengono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono ed il termine di realizzazione del progetto e di presentazione delle domande di pagamento. La concessione diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti quando una copia, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, ritorna tramite PEC al Responsabile di misura.

Responsabilità per le fasi 4:

Per le domande di pagamento Il Responsabile del procedimento, individua il funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità/inammissibilità del pagamento (fase 5). Il funzionario incaricato volge tutti gli adempimenti connessi alla verifica della completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica dell'ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi domandati.

Per assicurare la tracciabilità delle procedure di propria competenza il Responsabile del procedimento è tenuto a predisporre idonee liste di controllo (check list), utilizzando la procedura SIAR. Tali liste vengono verificate dal Responsabile di misura, in quanto verificatore

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

- a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;
- b) importo totale ammissibile a liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

- a) quantificazione delle spese non conformi;
- b) riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l'inammissibilità.

Per lo svolgimento dei compiti di competenza, il Responsabile del procedimento cura i rapporti con il singolo beneficiario e/o con il personale da esso delegato. In caso di domande incomplete od irregolari, richiede l'integrazione o regolarizzazione della domanda dando termini coerenti con i tempi del procedimento.

Una volta esaurite le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere al Responsabile di misura le proposte di atto di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

Responsabilità per la fase 5:

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento. Una volta concluso l'eventuale riesame, il Responsabile di misura approva gli atti provvedendo a dichiarare le domande liquidabili, quelle parzialmente liquidabili e quelle rigettate provvedendo ad autorizzare il pagamento ed a stilare gli elenchi di liquidazione (o ad attivare le procedure informatiche analoghe) e ad inviarli all'Autorità di gestione per l'inoltro all'Organismo Pagatore AGEA.

L'ammissione alla liquidazione è notificata ai beneficiari dal Responsabile di misura. Nella notifica

sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

Responsabilità per la fase 6:

L'Organismo Pagatore AGEA è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Art. 13 (Termini del procedimento)

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di inizio la durata ed i responsabili del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

procedimento	oggetto del procedimento	inizio procedimento	tempo gg.	Responsabile	atto finale
Domanda di aiuto (110 giorni)	Verifica ricevibilità delle domande di aiuto	Ricevimento domanda	100	Responsabile procedimento	Check-list di ricevibilità
	Istruttoria domande ricevibili, controllo amministrativo, eventuali regolarizzazioni domande	giorno successivo fase precedente			Proposta di ammissibilità / inammissibilità
	Proposta ammissibilità/rigetto	giorno successivo fase precedente			Check-list di completezza documentale
	Atto che dichiara ammissibilità/inammissibilità.	giorno successivo fase precedente			Proposta di ammissibilità/inammissibilità
	Invio comunicazione di concessione/diniego	Data adozione atto di concessione/diniego	10	Responsabile di misura	Atto di ammissione/esclusione PEC
Domanda di pagamento	<i>Invio domanda di pagamento</i>	<i>Entro il 30 giugno 2024</i>	<i>12 mesi</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Invio domanda di pagamento</i>
	Raccolta, istruttoria, controllo amministrativo, eventuali regolarizzazioni delle domande di pagamento	Giorno di ricezione della domanda	65	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio proposta di pagamento
	Autorizzazione al pagamento e invio elenco di liquidazione all'AdG	Giorno successivo all'invio delle risultanze istruttorie		Responsabile di misura	Elenchi di liquidazione

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 15 (Disposizioni finanziarie)

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della Sottomisura 3.2 si farà fronte con le risorse previste dal PSR per la specifica sottomisura, pari a Euro 1.090.000,00 di spesa pubblica. A tali disponibilità potranno essere aggiunte eventuali somme discendenti da economie maturate nella graduatoria relativa al precedente bando.

Art. 16 (Varianti e proroghe)

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Giunta Regionale in ordine alla ammissibilità delle varianti, per la Sottomisura di cui al presente avviso pubblico, al soggetto beneficiario è consentito adottare tutte le misure che consentano una migliore attuazione del

progetto. Le variazioni nella realizzazione del progetto dell'anno devono essere comunicate contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento. Variazioni che comportino una riduzione dell'importo del progetto superiori al 10% devono essere comunicate e preventivamente approvate dal competente servizio prima di essere sostenute. Ancorché non obbligatorio, al fine di evitare esclusioni, si suggerisce di verificare l'ammissibilità con il Servizio responsabile per l'attuazione qualora si intenda effettuare spese non preventivate in domanda.

I termini di scadenza per l'esecuzione delle operazioni e per la rendicontazione delle relative spese sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 17 (Controlli e sanzioni)

Ai beneficiari del presente avviso si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017, in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali.

L'allegato A alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e in applicazione dell'articolo 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentario e Forestali recante: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Ai sensi del medesimo atto, per gli impegni specifici della sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1, vengono individuati gli impegni specifici e declinate le sanzioni tenendo conto dei livelli di gravità, entità e durata di ogni violazione. L'allegato A 1 al presente avviso riporta le schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici.

Fermo restando quanto sopra, resta impregiudicata la facoltà della Giunta regionale di introdurre ulteriori modalità e criteri per l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in attuazione di norme comunitarie e nazionali.

Considerato il tipo di investimento, controllabile essenzialmente sulla conformità dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, sul materiale promozionale prodotto e nella documentazione fotografica e filmografica delle azioni di promozione rendicontate, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento possono non prevedere la visita sul luogo di investimento, in quanto tra l'altro come previsto dall'articolo 48 del Regolamento 809/2014, l'operazione presenta un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

Art. 18 (Accertamento delle violazioni)

Se, nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rileva difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di misura che provvede, fatta salva la segnalazione alle competenti autorità qualora le infrazioni abbiano rilevanza penale, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica, il beneficiario può opporre, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile di misura, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Art. 19 (Informazione e pubblicità)

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1305/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione,

Allegato III art. 2. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla sottomisura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato e Regione Umbria. Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi del beneficiario ed, in ogni caso, dove sono localizzati gli interventi promozionali.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre obbligatoriamente vale quanto previsto dal **Manuale operativo** in merito agli **obblighi di informazione** approvato dal Comitato di Sorveglianza del 18 Gennaio 2016, consultabile all'indirizzo internet:

<https://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/Obblighi+Comunicazione+PSR+Rev2.pdf/a1ee6efd-b3a2-40fd-b0dd-9c842f30a5d9>

Art. 20

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - misura 3 – Sottomisura 3.2 – Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno".

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1

c) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico

Il trattamento è svolto per l'attuazione de "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – misura 3 – Sottomisura 3.2 - Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno".

d) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni

e) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di prendere parte alla procedura di cui al presente Avviso pubblico "Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - misura 3 – Sottomisura 3.2 – Sostegno alle attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno."

f) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio

- Sistema di conoscenza e innovazione, servizi alla popolazione e al territorio rurale
- Altri Servizi della Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

g) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative applicabili in materia.

h) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

i) Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati non sono soggetti a trattamento mediante processi decisionali automatizzati.